



Consulenti del Lavoro
▼ **Consiglio Nazionale dell'Ordine**

Viale del Caravaggio, 84
00147 Roma
Tel. 06 549361 - Fax 06 5408282
PEC: consigionazionale@consulentidellavoropec.it
email consigionazionale@consulentidellavoro.it
C.F.: 80148330584



Roma, 21 ottobre 2019

Gent.ma Senatrice
NUNZIA CATALFO
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
Via Veneto, 56

00187 **ROMA**
segreteriaministro@lavoro.gov.it

Gentilissima Senatrice,

le modifiche alla disciplina del lavoro a termine e della somministrazione hanno inciso, come noto, anche sul contributo addizionale dovuto in caso di stipulazione di rapporti di lavoro a termine, che è stato incrementato, con l'inserimento di una percentuale dello 0,5% per ogni rinnovo.

La disciplina, nel prevedere i casi di esclusione dall'obbligo di versamento del contributo addizionale e del relativo incremento dello 0,5%, ha ribadito la non applicabilità di tale versamento nelle ipotesi dei **contratti a termine nelle attività stagionali di cui al DPR 1525/63**. In questi settori è evidente che l'utilizzo di rapporti di lavoro a termine è connaturato all'essenza stessa delle esigenze di stagionalità, e pertanto una misura disincentivante come il pagamento di un contributo addizionale non trova un fondamento giustificativo.

Appare evidente, pertanto, che la nozione di stagionalità non può essere circoscritta alle sole ipotesi previste dal legislatore degli anni '60 ma è integrata legittimamente dalle previsioni contrattuali di settore che ne definiscono meglio le caratteristiche.

Si prospetta pertanto la necessità di intervenire sull'art. 2, comma 29, lettera b) della Legge 28 giugno 2012, n. 92, prevedendo l'integrazione della nozione di stagionalità con quella contemplata dalla contrattazione collettiva.



Ciò consentirebbe di porre rimedio ad una situazione altrimenti insostenibile per tutte quelle aziende che, in ragione della natura "stagionale" delle lavorazioni effettuate, così come delineata dalla contrattazione collettiva di settore, non possono fare a meno di utilizzare fattispecie contrattuali a termine, con conseguente penalizzazione sotto il profilo economico. Penalizzazione irrazionalmente determinata da un elemento di forma.

In considerazione di quanto sopra, si chiede di voler riconsiderare tale problematica e di intervenire con un provvedimento normativo che reintroduca, ed in maniera definitiva, nella nozione di "stagionalità" anche le ipotesi definite dalla contrattazione collettiva di settore.

Voglia gradire i miei più distinti ossequi.

IL PRESIDENTE

(Dott.ssa Marina E. Calderone)

MEC/sb